



Tribunale Ordinario di Trento

Presidenza

Segreteria

Prot.n. 965/2020 - 324

Trento, li 08 maggio 2020

Oggetto: Provvedimento organizzativo fase due

Il Presidente,

- Visto il Dl n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, in materia di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie
- Considerato che dal 12 maggio p.v. sarà avviata la cd. fase due, dal periodo 12 maggio al 31 luglio 2020;

dispone come segue :

PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE NEI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE ORDINARIA, NEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 409 E SS., 447 BIS E 702 BIS C.P.C., NEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

1. Ogni singolo giudice, qualora valuti che non sia possibile celebrare l'udienza in Tribunale con la partecipazione fisica dei legali delle parti, potrà stabilire - con provvedimento motivato, in considerazione dell'oggetto del procedimento, della relativa data di iscrizione a ruolo, dei previsti incumbenti processuali, del carico del proprio ruolo, delle eventuali istanze delle parti - se disporre il rinvio a data successiva al 31 luglio 2020 o se procedere allo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 83 comma 7 lettera f) oppure, ove non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante scambio e deposito telematico di note scritte ai sensi dell'articolo 83 comma 7 lettera h).
2. Le udienze tramite collegamento da remoto e mediante trattazione scritta saranno tenute con le modalità indicate nell'Allegato 1 alle Linee Guida del C.S.M. e secondo le disposizioni che seguono.
3. Considerato che lo scambio di note scritte può essere ritenuto modalità alternativa di svolgimento dell'udienza, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria.
4. In linea generale il giudice, ove assegni termine alle parti per note scritte sostituite della partecipazione all'udienza, inviterà i difensori delle parti a scambiare dette note, in forma telematica, con i colleghi avversari contestualmente al deposito

telematico delle note medesime; il deposito delle note deve intendersi adempimento sostitutivo della partecipazione in udienza e per l'effetto il mancato deposito di note da parte di tutte le parti costituite equivarrà a mancata partecipazione all'udienza e comporterà la pronuncia dei provvedimenti ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c.

5. Le udienze di prima comparizione fissate nel mese di maggio saranno differite d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2020 in caso di mancata costituzione del convenuto, stante la sospensione di tutti i termini processuali sino all'11 maggio 2020, ivi compresi quelli previsti dagli art. 163 bis, 166, 415 comma 5, 416 comma 3, 702 bis comma 4, c.p.c..

Udienze di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.

- 6.1 Le parti costituite potranno depositare, entro le ore 13,00 del giorno dell'udienza, un'unica nota congiunta in cui dare atto dello sviluppo alternato delle rispettive difese e formulare le rispettive istanze per il prosieguo del giudizio.

6.2 In difetto di nota congiunta, le parti, qualora il convenuto si sia costituito (ovvero i convenuti si siano costituiti) tempestivamente, potranno depositare, entro le ore 13,00 del giorno fissato per la prima udienza, sintetiche note difensive in funzione delle attività indicate nell'art. 183, comma 5, c.p.c. e/o in relazione agli artt. 648 e 649 c.p.c. e comunque per istanze (anche di concessione dei termini ex art.183 comma 6 cpc, eccezioni e conclusioni, anche in ordine alle difese delle controparti; in caso di deposito di tale memoria il giudice assegnerà alla parte convenuta (o alle parti convenute) termine per sintetiche note di replica, per poi impartire con successiva ordinanza ogni altra disposizione relativa al processo.

- 6.3 In difetto di costituzione anche di una sola delle parti convenute nel termine di venti giorni prima dell'udienza, parte attrice e i convenuti costituiti depositeranno le note previste nel punto precedente e il giudice, alternativamente:

- ove uno o più dei convenuti non si fosse costituito nemmeno entro il giorno dell'udienza, ne dichiarerà la contumacia e assumerà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio;
- ove uno o più convenuti si fosse costituito il giorno dell'udienza, su richiesta della controparte o comunque qualora ritenga che le difese spiegate richiedano un'ulteriore interlocuzione nel contraddittorio, potrà rinviare ad altra udienza cartolare, assegnando alla parte attrice (ed eventuali altri convenuti) termine di giorni tre (a decorrere dalla comunicazione del provvedimento) per il deposito di sintetiche note difensive contenenti istanze, eccezioni e conclusioni e alla parte convenuta ulteriore termine di giorni tre (a decorrere dal giorno in cui saranno visibili in PCT le note di parte attrice) per sintetiche note di replica, per poi impartire con successiva ordinanza ogni altra disposizione relativa al processo.

Prime udienze nelle cause soggette al rito del lavoro

7. Se entrambe le parti rinunciano preventivamente all'interrogatorio libero, il giudice potrà procedere, in alternativa all'udienza con la partecipazione delle parti in aula ovvero in videoconferenza, mediante trattazione scritta, assegnando termini sfalsati per il deposito di sintetiche note difensive in ordine alle attività di cui all'ultima parte dell'art. 420, comma 1, c.p.c. e riservando all'esito la decisione in merito all'ammissione dei mezzi istruttori o la fissazione di successiva udienza per la discussione.

In conformità all'orientamento della Suprema Corte e in assenza di rinuncia delle parti all'interrogatorio libero il giudice, acquisito il parere delle parti, valuterà l'utilità di procedere all'interrogatorio libero delle parti. In caso negativo l'udienza si svolgerà mediante trattazione scritta con assegnazione di termini sfalsati per il deposito di sintetiche note difensive in ordine alle attività di cui all'ultima parte dell'art. 420, comma 1, c.p.c. e riservando all'esito la decisione in merito all'ammissione dei mezzi istruttori o la fissazione di successiva udienza per la discussione.

Udienze successive a quelle di prima comparizione

8. Le udienze già fissate dopo la scadenza dei termini assegnati ex art. 183, comma 6, c.p.c. saranno revocate e il giudice provvederà con separata ordinanza in ordine alle eventuali istanze istruttorie delle parti, fissando l'udienza di cui all'art. 184 c.p.c. per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Con il provvedimento di revoca il giudice assegna alle parti termine per eventuali note scritte contenenti esclusivamente per trattare la questione dell'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova e sollevare contestazioni in merito a istanze ed eccezioni svolte e documenti prodotti dall'avversario nella terza memoria ex art.183 comma 6 c.p.c.
9. In relazione alle udienze fissate per incumbenti diversi dall'assunzione di prove orali il giudice assegnerà alle parti termine sino a 5 giorni prima della data di udienza per il deposito telematico di sintetiche note difensive contenenti istanze e conclusioni e termine sino al giorno antecedente la data dell'udienza per replicare, con massima sintesi, alle deduzioni ed istanze avversarie.
10. Nel concedere i termini per il deposito telematico delle note quale modalità di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, il giudice inviterà i difensori delle parti a scambiare le note con i legali delle controparti contestualmente al deposito telematico, comunicherà inoltre che l'omesso deposito di tali note sarà considerato equivalente alla mancata comparizione in udienza e, quindi, comporterà l'adozione del provvedimento di cui all'art. 309 c.p.c. qualora nessuna delle parti dovesse depositarle.
11. Le note scritte per la comparizione figurata dovranno essere redatte nel rigoroso rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e contenere esclusivamente istanze, eccezioni e conclusioni, oltre alle necessarie argomentazioni, relative alla fase di riferimento.

12. In caso di udienza di precisazione delle conclusioni il giudice assegnerà alle parti termine sino a 5 giorni prima per il deposito telematico delle note contenenti le rispettive conclusioni. Alla data fissata il giudice con provvedimento in udienza (virtuale) stabilirà se:
- trattenere la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
 - ordinare la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
13. In ipotesi di adozione del modulo decisorio di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e nelle cause (mature per la decisione) assoggettate al rito del lavoro, si potrà procedere a discussione scritta in luogo di quella orale, di talché il giudice assegnerà alle parti termine per il deposito di sintetiche memorie difensive, contenenti anche le conclusioni, invitando i difensori a rinunciare espressamente alla lettura di motivazione e dispositivo, che saranno depositati telematicamente il giorno stesso dell'udienza cartolare. In caso di motivata richiesta di una delle parti di udienza in videoconferenza, da comunicare tempestivamente alla controparte, il giudice provvederà a fissare un'udienza successiva da celebrare con collegamento da remoto.
14. Le udienze di escussione dei testimoni e di assunzione dell'interrogatorio formale delle parti saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.
15. Le udienze per il conferimento di incarico a Ctu potranno essere svolte, oltre che videoconferenza, anche con trattazione scritta, assegnando un termine alle parti sino a 10 giorni prima dell'udienza cartolare per il deposito telematico di osservazioni sui quesiti già formulati, un termine sino a 6 giorni prima dell'udienza cartolare per eventuali repliche e un termine al Ctu sino a 3 giorni prima della detta udienza per il deposito in telematico di dichiarazione scritta contenente l'accettazione dell'incarico, l'assunzione dell'impegno di adempiere le funzioni affidategli nell'osservanza dell'art. 193 c.p.c., la fissazione di luogo e data di inizio delle operazioni peritali, le eventuali richieste di fondo spese, autorizzazione all'uso di mezzo proprio e alla collaborazione di ausiliari.
- Ai sensi dell'articolo 83 comma 7 lettera h) bis, lo svolgimento dell'attività da remoto da parte degli ausiliari del giudice avverrà ordinariamente con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.
16. Nei procedimenti cautelari, di istruzione preventiva e sommari di cognizione, il giudice designato, ove ritenga di procedere esclusivamente con trattazione scritta, assegnerà:
- alla parte ricorrente un termine per notificare alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza cartolare;
 - alla parte resistente un termine per la costituzione, mediante deposito telematico della comparsa e dei documenti offerti in comunicazione;

all'esito, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, provvederà ad assegnare:

- c. alla parte ricorrente – nel caso in cui il resistente si sia costituito – un termine per eventualmente prendere posizione sulle difese svolte dalla parte resistente, per dedurre e precisare le proprie domande;
- d. a quest'ultima un successivo termine per replica, riservando la decisione all'esito della scadenza dei termini così assegnati.

17. Tutte le cause si intenderanno assunte in riserva soltanto alla scadenza dell'ultimo dei termini assegnati con i suindicati meccanismi.

PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PRESIDENZIALI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO E PER LE UDIENZE NEI PROCEDIMENTI EX ARTT. 710 C.P.C., 9 LEGGE N. 898/70, 337 BIS C.C., 337 QUINQUIES C.C.

Procedimenti di natura contenziosa

1. Considerato che la mancata audizione personale del coniuge o del genitore, oltre a non comportare alcuna nullità, potrà eventualmente - se necessaria - avvenire del corso del procedimento, quando sarà cessata o comunque diminuita l'attuale grave situazione epidemiologica (che nei procedimenti di divorzio è senz'altro annoverabile tra i "gravi motivi" giustificativi della mancata comparizione ex art. 4, comma 7, legge 1 dicembre 1970, n.898), il giudice designato, qualora valuti che non sia possibile celebrare l'udienza in Tribunale con la partecipazione fisica dei legali delle parti, potrà stabilire, con provvedimento motivato a seconda della particolarità del singolo procedimento e tenendo conto di quanto eventualmente segnalato dai procuratori delle parti, se disporre la trattazione dell'udienza in aula con la partecipazione delle parti (salvo il differimento dell'udienza, tale modalità è necessaria nei casi in cui le parti abbiano pattuito il trasferimento di un immobile, o altro diritto reale, al fine della sottoscrizione dell'atto), la trattazione da remoto ovvero la trattazione con note scritte.
2. Tale udienza dovrà essere celebrata previa creazione di un filtro di accesso al Tribunale - e non solo all'aula di udienza -, da realizzare fornendo in anticipo i nomi delle persone interessate al personale della vigilanza, che sarà tenuto alla riservatezza dei dati. Le parti, munite di mascherine protettive e guanti monouso, saranno autorizzate ad accedere soltanto all'orario esatto dell'udienza e dovranno seguire un percorso obbligato sino all'aula indicata dal Giudice, da ritenere idonea, per ampiezza e conformazione, a garantire il pieno rispetto delle misure di sicurezza.
3. Le udienze tramite collegamento da remoto e mediante trattazione scritta saranno tenute con le modalità indicate nell'Allegato 1 alle Linee Guida del C.S.M. e secondo le disposizioni che seguono.

Udienza tramite collegamento da remoto

- 4.1 Qualora il avvocato anche di una sola delle parti comunichi con nota, in anticipo rispetto all'udienza, l'impossibilità di poter garantire il collegamento da remoto (per incapacità del cliente di provvedere e impossibilità a garantire un collegamento a beneficio anche dell'assistito e il contestuale distanziamento sociale presso lo studio, dell'avvocato), e ove il giudice non ritenga di celebrare l'udienza con modalità tradizionali presso un'aula del Tribunale, ai sensi del precedente punto 2, l'udienza verrà differita.
- 4.2 Il giudice designato per l'udienza, ove lo ritenga, in alternativa a un unico collegamento per entrambe le parti, potrà convocare anche separatamente e in orari differenti ricorrente e resistente, per ascoltarli attraverso collegamenti distinti. In tal caso convocherà poi a un terzo orario l'udienza con la presenza di tutte le parti.
- 4.3 Qualora una delle parti risulti assente all'udienza da remoto, il giudice designato, ove ritenga esservi giustificato motivo, anche in conseguenza di difficoltà nell'effettuare il collegamento, fisserà una nuova udienza, dandone atto a verbale da inserire in PCT, sicché sarà onere delle parti costituite prenderne visione.

Udienza tramite trattazione scritta

- 5.1 Nel comunicare alle parti che l'udienza verrà svolta tramite trattazione scritta, contestualmente invitando i legali a scambiare le note con la controparte contestualmente al deposito telematico, il giudice assegnerà alla parte ricorrente un termine per sintetiche deduzioni in ordine alla comparsa di costituzione della parte convenuta e per proposte conciliative e alla parte convenuta ulteriore successivo termine per sintetiche repliche e per proposte conciliative, con riserva di emettere all'esito i provvedimenti di rito (pronuncia dei provvedimenti provvisori o definitivi, ammissione di mezzi istruttori, formulazione di proposta conciliativa, trasformazione del procedimento da contenzioso a congiunto o consensuale, mero rinvio in pendenza di trattative se richiesto da entrambe le parti).
- 5.2 Considerato che lo scambio di note scritte può essere ritenuto modalità alternativa di svolgimento dell'udienza, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria.
- 5.3 Alle memorie difensive di cui al punto 5.1, da redigere nel rigoroso rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, i procuratori delle parti allegheranno dichiarazione sottoscritta dai rispettivi assistiti attestante la volontà degli stessi di non riconciliarsi (soltanto in caso di separazione o divorzio) e di rinunciare alla comparizione personale.
6. In caso di sopravvenuto accordo, i procuratori delle parti depositeranno in via telematica, almeno due giorni prima dell'udienza, memoria contenente le condizioni concordate e sottoscritta personalmente dai rispettivi assistiti. Il giudice riserverà la decisione senza fissazione di ulteriore udienza.
7. L'ascolto del minore, se ritenuto indispensabile per la decisione, potrà essere delegato a personale specializzato (preferibilmente il Servizio di Psicologia

dell'A.P.P.S.), previa individuazione da parte del giudice della modalità di esecuzione di tale attività, con specifico riferimento alla disposizione della registrazione e alla presenza di consulenti e legali delle parti.

Procedimenti di natura consensuale

8. I ricorsi congiunti (per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorsi ex artt. 710 c.p.c., legge n.898/70, 337 bis c.c., 337 quinquies c.c.), da depositarsi esclusivamente in via telematica, saranno trattati senza fissazione di udienza sulla base delle concordi richieste formulate dalle parti assistite da difensori.
- 8.1 I procuratori delle parti depositeranno in via telematica, almeno due giorni prima della cd udienza virtuale, una dichiarazione sottoscritta dai rispettivi assistiti, attestante la volontà degli stessi di non riconciliarsi (soltanto in caso di separazione o divorzio), di rinunciare alla comparizione personale e di confermare integralmente le condizioni formulate nel ricorso.
- 8.2 A seguito di tale espressa manifestazione seguiranno l'omologa in caso di separazione, la sentenza in caso di divorzio o il decreto collegiale nelle altre ipotesi, previa trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero per le relative conclusioni, fermo restando l'imprescindibile controllo del Tribunale sulla sussistenza dei requisiti per la modifica dello status e sulla conformità dell'accordo all'interesse dei figli minori.

9. Procedimenti in materia di protezione internazionale –

- 9.1 L'audizione del richiedente la protezione potrà avvenire esclusivamente tramite collegamento da remoto presso lo studio dell'avvocato, con la presenza anche dell'eventuale interprete. Il GOP svolgerà l'udienza esclusivamente presso l'Ufficio Giudiziario di appartenenza.

Ufficio GIP/GUP

assetto organizzativo

A - aule

a livello organizzativo, nessuna delle aule comunemente utilizzate dal gip/gup consente che siano celebrate udienze con un numero rilevante di persone (eccedenti il numero totale di 6)

Risultano pertanto inadeguate:

- l'aula "Croce-Ambrosoli" (ex aula 4)
- l'aula n. 132 (aula riesame)
- la camera di consiglio dell'aula "Galli-Alessandrini".

Tali aule sono utilizzabili solo per le udienze telematiche, con la sola presenza del giudice e del cancelliere (e, in via eccezionale, ove consentita dalle disposizioni organizzative, di uno o due difensori).

Non essendo possibile, per il numero di udienze, coordinarsi con la Sezione penale per l'uso dell'aula "Galli-Alessandrini" (salvo che per il mese di maggio 2020), l'unica aula utilizzabile per l'udienza "in presenza" o per udienze miste (telematiche/in presenza) è l'Aula Magna ex Assise, di cui si chiede l'utilizzazione, con predisposizione dell'arredo necessario (banchi, tavoli, microfoni, impianto di fonoregistrazione).

B- convalide/interrogatori di garanzia

È opportuno il mantenimento – anche dopo il periodo emergenziale - dell'udienza telematica con la Casa circondariale e con le Compagnie Carabinieri, salvo che il gip ritenga opportuno lo svolgimento dell'udienza in Tribunale;

Allo stato attuale, appare da escludere che il gip acceda al carcere; posto che una sola auto di servizio, con tre persone (autista, giudice, cancelliere) non consentirebbe distanziamento, salvo autorizzazione al doppio veicolo

Fascicoli da trattare oltre quelli ex lege già previsti fino all'11/5 (detenuti, convalide, interrogatori di garanzia, incidenti probatori, etc.)

Si lascia al giudice la possibilità di valutare – secondo i reati contestati, il numero di parti, il rito prescelto e le effettive attività da compiere – di svolgere le udienze, in tutto o in parte, con modalità differenziate ("in presenza" o "da remoto"), anche a seguito di interlocuzioni delle parti sul punto, così da ridurre le ipotesi di rinvio d'ufficio (con conseguenti oneri per le cancellerie) e le udienze "in presenza", oltre agli accessi.

Le linee-guida tendenziali (ferma restando la valutazione in contraddittorio) saranno:

- a. UDIENZE da remoto (processi di breve durata e di ridotto impegno in udienza)
 - patteggiamenti con consenso già espresso fissati ex art. 447 c.p.p.
 - udienza camerale per ammissione alla MAP, senza la presenza dell'imputato
 - udienza camerale per estinzione MAP, senza la presenza dell'imputato
 - opposizioni a decreto penale con richiesta alternativa di patteggiamento o giudizio abbreviato secco, con successiva udienza (nel secondo caso) per la discussione
 - udienza preliminare in cui sia stato preannunciata istanza di patteggiamento o di giudizio abbreviato secco (con rinvio in tal caso per la discussione)
 - udienza con remissione di querela ed accettazione in atti, anche per eventuale diversa qualificazione dei fatti;

- altre ipotesi su congiunta richiesta delle parti (es. mero rinvio concordato, per evitare comunicazioni; cause urgenti o di natura interlocutoria/organizzativa)

b. UDIENZE da remoto, salva diversa richiesta delle parti:

- conferimento incarico peritale (incidente probatorio o perizia), senza complessità (es. perizia psichiatrica);

- udienza camerale per archiviazioni non accolte o per opposizioni all'archiviazione.

c. UDIENZE "in presenza": salva diversa richiesta/accordo delle parti, i processi saranno tenuti dopo il 31.08.2020-

- processi con più imputati o con parte civile;

- udienza preliminare (salvo che siano stati annunciati patteggiamento, MAP, giudizio abbreviato con rinvio per la discussione);

- udienza successiva a irreperibilità con nuove ricerche;

- audizione testi/periti/consulenti tecnici in abbreviato condizionato;

- udienze di discussione di giudizi abbreviati.

Per le udienze telematiche, resta salva la facoltà dell'imputato o della parte civile di partecipare con le modalità indicate nell'art. 83 co. 12 bis d.l. 18/20 (presenza nello studio legale).

modalità comunicative

Il giudice curerà la tempestiva redazione del "ruolo d'udienza", con elementi identificativi di ciascun fascicolo (orario originariamente fissato; RGNR o RG GIP; difensori) senza indicazione del nominativo degli imputati.

Ove occorra, avvierà interlocuzioni telematiche/telefoniche con difensori e PM in via preventiva, con un termine per le opzioni.

Nel ruolo d'udienza, per ciascun fascicolo, saranno indicate le modalità individuate dal giudice (processo rinviato d'ufficio; processo tenuto "da remoto"), con l'eventuale anticipazione o differimento orario determinati dalla riorganizzazione del ruolo e dal numero di fascicoli.

Il "ruolo d'udienza" sarà comunicato con modalità opportune (su PEC a cura della Cancelleria o su PEO da parte del giudice) e reso pubblico su siti istituzionali (individuabili, oltre al sito del Consiglio dell'Ordine in una specifica sezione del sito del Tribunale di Trento, nella quale vi sarà tempestivo inserimento, per opportuna conoscenza da parte di altri soggetti, quali ad es. i nuovi difensori).

Misure organizzative imposte per il Tribunale penale dall'art. 83 del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 27, ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28

Le prime udienze ex art. 550 cpp fino al 15 giugno 2020 sono state tutte già differite nell'autunno, secondo appositi provvedimenti non rettificabili per non aggravare la Cancelleria di inutili incombenze. Tutte le altre udienze (comprese quelle istruttorie) calendarizzate dal 16 marzo al 31 maggio 2020 sono state rifissate dai singoli giudici, secondo il prospetto già comunicato; i giorni di servizio vanno intesi quali turni di reperibilità per eventuali urgenze che, nella prossima "fase 2", potrebbero sensibilmente aumentare, stante la necessità di procedere alla convalida dell'arresto ed eventuale "giudizio direttissimo" da celebrarsi, secondo il recente protocollo dd. 2.4.2020, condiviso con la Procura della Repubblica, nella forma "da remoto" ivi contemplata.

Le udienze del Tribunale del Riesame ex artt. 309, 310, 311, 322 bis e 324 cpp continueranno ad essere celebrate anche nel periodo fino al 31 luglio 2020, anche senza espressa richiesta.

Con riguardo ai mesi di giugno e luglio è stato sentito il Presidente della Camera Penale Avv. FEDRIZZI e il Presidente del Consiglio dell'Ordine avv. Russolo, che si sono dichiarati d'accordo.

Ai sensi del D.L. n.° 28 /2020 nel periodo giugno-luglio 2020 si procederà alla celebrazione a porte chiuse, previo distanziamento e scaglionamento, dei processi che prevedano patteggiamento, giudizio abbreviato senza prove orali, richiesta e definizione delle messa alla prova, improcedibilità per remissione di querela o altra causa, conferimento incarico peritale-traduzione, nuove ricerche ex art. 420 *quater* c.p.p., pronunce ex art. 129 c.p.p. e questioni preliminari, comprese quelle sulla competenza territoriale o funzionale, nonché le discussioni finali.

Riassumendo, per effetto dei provvedimenti già assunti: **1) nel periodo 1 giugno-15 giugno 2020 le prime udienze collegiali (cfr.: 4, 11 giugno) e quelle monocratiche provenienti dal G.U.P.(cfr.: 3,10 giugno) e le udienze già calendarizzate, escluse**

quelle istruttorie, verranno trattate; 2) nel periodo 16 giugno -31 luglio 2020 tutte le udienze, escluse quelle istruttorie non ricomprese nell'art. 83 co. 3 lett. b) verranno trattate, nei modi e nei termini di cui sopra. Al riguardo, si sottolinea che l'Avv. FEDRIZZI si è reso disponibile a concordare con i suoi Colleghi e con la Presidenza che le eventuali questioni in oggetto vengano rappresentate ai singoli giudici, al più tardi, 3 giorni prima dell'udienza, proprio al fine di decongestionare la stessa, fermo restando che l'attuale divieto di consultazione dei fascicoli in Cancelleria non opera con riferimento alle predette udienze, che verranno celebrate.

Nei processi di cui all'art. 83, comma 3, lett. b), con numero rilevante di testimoni, si invita il Pubblico ministero alla citazione dei testimoni in maniera scaglionata in modo da evitare sovrapposizioni.

Sul terzo punto, posto che il Presidente di Sezione ha evidenziato che alla luce del necessario distanziamento interpersonale l'udienza istruttoria (cfr.: 20 testi) c/o la Corte di Assise di Trento del 2 luglio 2020 non potrà essere celebrata nell'aula GALLI-ALESSANDRINI del Tribunale, si richiede l'uso della cd AULA MAGNA della Corte di Appello per tale incumbente.

Il Presidente
Guglielmo Avolio

